



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.4.2023
C(2023) 2578 final

ANNEX

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

ALLEGATO
REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del XXX
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza
minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono
servizi di interesse economico generale
PROGETTO
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esperienza della Commissione nell'applicare la normativa in materia di aiuti di Stato a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE risulta che il massimale al di sotto del quale si può ritenere che i vantaggi concessi a tali imprese non incidano sugli scambi tra Stati membri o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza può talvolta scostarsi dal massimale generale "de minimis" stabilito dal regolamento (UE) n. XXX. Infatti, almeno alcuni di questi vantaggi compensano con buona probabilità costi aggiuntivi connessi alla prestazione di servizi di interesse economico generale. Inoltre, molte attività qualificate come prestazione di servizi di interesse economico generale hanno una portata territoriale limitata.
- (2) Su tale base, nel 2012 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 360/2012² contenente norme "de minimis" specifiche per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, gli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale dovrebbero essere considerati come aiuti che non incidono sugli scambi tra Stati membri o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che l'importo

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

totale degli aiuti concessi all'impresa beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore a 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

- (3) Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/1474³ della Commissione per prorogare il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2023, e per consentire alle imprese divenute imprese in difficoltà a seguito della COVID-19 di continuare a risultare ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012, modificato dal regolamento 2020/1474, è opportuno rivedere tale regolamento, in particolare per allinearne al regolamento "de minimis" generale n. XXX e in considerazione del fatto che scadrà il 31 dicembre 2023.
- (5) È opportuno aumentare a 650 000 EUR il massimale per gli aiuti "de minimis" per i servizi di interesse economico generale che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale riflette l'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 360/2012 e dei probabili sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Tale massimale è necessario per garantire che qualsiasi misura di cui al presente regolamento sia considerata non idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsi o minacci di falsare la concorrenza.
- (6) Gli anni da prendere in considerazione per determinare se tale massimale è raggiunto dovrebbero essere gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni consecutivi dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione sotto il controllo di tale Stato membro. Non dovrebbe essere possibile frazionare in parti più piccole le misure di aiuto superiori al massimale "de minimis" allo scopo di fare rientrare tali parti nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (7) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel TFUE, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento⁴. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che "un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica" svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve

³ Regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione, del 13 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 360/2012 introducendo una proroga del periodo di applicazione e una deroga dipendente da fattori temporali a favore delle imprese in difficoltà al fine di tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 1).

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, *Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE⁵. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica⁶. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. La Commissione ha selezionato criteri adeguati ai fini del presente regolamento tra i criteri consolidati utilizzati per definire le "imprese collegate" nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁷ e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione⁸. Dato l'ambito di applicazione del presente regolamento, tali criteri dovrebbero essere applicabili sia alle PMI che alle grandi imprese e dovrebbero garantire che un gruppo di imprese collegate sia considerato un'impresa unica ai fini dell'applicazione della norma "de minimis". Tuttavia le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non dovrebbero essere considerate imprese collegate. In questo modo si dovrebbe quindi tenere conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

- (8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti concessi per la fornitura di servizi di interesse economico generale. L'impresa beneficiaria deve pertanto ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il servizio di interesse economico generale per il quale l'aiuto è concesso. Pur dovendo informare l'impresa della natura del servizio di interesse economico generale per il quale l'aiuto è concesso, l'atto di incarico non deve necessariamente contenere tutte le informazioni dettagliate precisate nella decisione 2012/21/UE⁹.
- (9) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori, del fatto che alle imprese in essi operanti sono raramente affidati servizi di interesse economico generale, e del rischio che aiuti di importo inferiore al massimale previsto dal presente regolamento soddisfino le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (10) Viste le similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, le attività di

⁵ Ibidem, punti 112 e 113.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, *Paesi Bassi contro Commissione*, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

⁷ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁸ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁹ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione.

- (11) La Corte di giustizia ha stabilito¹⁰ che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa costituire una deroga o una violazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti per importi fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (12) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a beni importati. In generale, non dovrebbero costituire aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
- (13) Se un'impresa opera in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, ma anche in altri settori o attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti "de minimis". Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali "de minimis" ridotti ricevano solo aiuti "de minimis" che non superano tali massimali, allora a tutte le attività dell'impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi. Conformemente ai principi alla base degli aiuti nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli aiuti "de minimis" dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
- (14) Per evitare che le intensità massime di aiuto stabilite nei vari strumenti dell'Unione siano aggirate, gli aiuti "de minimis" alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non dovrebbero essere cumulati con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- (15) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del regolamento (UE) n. XXX alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di scegliere se basarsi sul presente regolamento o sul regolamento (UE) n. XXX.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, *Francia contro Commissione*, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31.

- (16) La Corte di giustizia, nella sentenza *Altmark*¹¹, ha individuato una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché una compensazione per la fornitura di un servizio di interesse economico generale non costituisca aiuto di Stato. Secondo dette condizioni, una compensazione che si limiti ai costi netti sostenuti per la prestazione di servizi di interesse pubblico generale da un'impresa gestita in modo efficiente non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Se tali condizioni non sono rispettate, le compensazioni costituiscono un aiuto di Stato che può essere dichiarato compatibile sulla base delle norme vigenti dell'Unione. Per evitare che il presente regolamento sia applicato allo scopo di aggirare le condizioni individuate nella sentenza *Altmark* e che gli aiuti "de minimis" concessi in forza del presente regolamento incidano sugli scambi a seguito del cumulo con altre compensazioni ricevute per lo stesso servizio di interesse economico generale, gli aiuti "de minimis" accordati in forza del presente regolamento non dovrebbero essere cumulati con altre compensazioni relative allo stesso servizio, a prescindere dal fatto che queste costituiscano o meno un aiuto di Stato a norma della sentenza *Altmark* o un aiuto di Stato compatibile a norma della decisione 2012/21/UE o della comunicazione della Commissione 2012/C 8/03¹². È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le compensazioni ricevute per la fornitura di un servizio di interesse economico generale che beneficia anche di altri tipi di compensazione, a meno che queste altre compensazioni non costituiscano un aiuto "de minimis" a norma di altri regolamenti "de minimis" e siano rispettate le norme relative al cumulo fissate dal presente regolamento.
- (17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale "de minimis", tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Calcolare l'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati attualmente dalla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02¹³.
- (18) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti "de minimis" che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo preciso ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Un tale calcolo preciso è possibile, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro dovrebbe supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di

¹¹ Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, in presenza di *Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti da 88 a 93.

¹² Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell'11.1.2012, p. 15).

¹³ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

- (19) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti a meno che l'importo totale dell'apporto di capitale pubblico non superi il massimale "de minimis". Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio¹⁴, non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale "de minimis".
- (20) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti "de minimis" per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è necessario stabilire norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. Per i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 3 250 000 EUR e un periodo di cinque anni o a 1 625 000 EUR e un periodo di dieci anni, si dovrebbe ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale "de minimis" di cui al presente regolamento. Ciò si basa sull'esperienza della Commissione e tiene conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, come pure dei probabili sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (21) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti "de minimis" per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate¹⁵. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è necessario stabilire norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non dovrebbero applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie¹⁶ o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare

¹⁴ Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

¹⁵ Ad esempio la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

¹⁶ *Ibidem*.

l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

- (22) Nel caso in cui il regime di aiuti "de minimis" sia attuato tramite intermediari finanziari, è opportuno assicurarsi che questi ultimi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale "de minimis" e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari.
- (23) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe esaminare se una misura di aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale, una misura per il finanziamento del rischio sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite, comporti un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale "de minimis", e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (24) La Commissione dovrebbe poter controllare che le disposizioni in materia di aiuti di Stato siano osservate, e in particolare che gli aiuti concessi secondo la norma "de minimis" siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero agevolare l'adempimento di tale compito predisponendo gli strumenti necessari a garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile. È opportuno che gli Stati membri verifichino che gli aiuti concessi non superino il pertinente massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti "de minimis" concessi inserendole in un registro a livello nazionale o dell'Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente.
- (25) Alla luce dell'interesse legittimo di garantire trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico sull'uso dei fondi statali, dopo aver soppesato le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che è giustificato pubblicare il nome del beneficiario dell'aiuto quando si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica identificabile con il nome di una persona fisica. Le norme di trasparenza mirano a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica.
- (26) Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni poste dal diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o da requisiti aggiuntivi stabiliti dal TFUE o da normative settoriali dell'Unione.
- (27) Tenuto conto della frequenza con cui è generalmente necessario che la Commissione riveda gli aiuti "de minimis" concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse

economico generale, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

- (28) Dopo la scadenza del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per gli aiuti "de minimis" da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
 - (a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;
 - (b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - (c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - (d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - (e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
3. Se un'impresa operante nei settori di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, quest'ultimo si applica solo a tali settori o attività, e agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;
 - (b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - (c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - (a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - (b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - (c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - (d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti "de minimis"

1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 650 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre esercizi finanziari viene

determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

3. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
4. Il massimale di 650 000 EUR di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito da tale aiuto e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione sotto il controllo di tale Stato membro.
5. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.
6. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" per servizi di interesse economico generale comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto beneficia del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti").
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se:
 - (a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi

imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-, e

- (b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 3 250 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 1 625 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
 - (c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale "de minimis".
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale "de minimis".
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-, e
 - (b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 4 875 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 2 437 500 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
 - (c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione, oppure
 - (d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
 - ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo dia luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
2. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de minimis" fino al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
3. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

Articolo 6

Controllo

1. Quando intende concedere a un'impresa aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto comunicandole il probabile importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso, e il suo carattere "de minimis", facendo diretto riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Se un aiuto "de minimis" a norma del presente regolamento è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo segnalando alle imprese una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è rispettato.
3. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede una dichiarazione all'impresa che fornisce il servizio di interesse economico generale, in forma scritta o elettronica, che indica qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
4. Gli Stati membri assicurano che sia reso disponibile un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Tale registro centrale degli aiuti "de minimis" è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e deve essere concepito in modo che le informazioni siano facilmente accessibili. Le informazioni sono pubblicate

in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il registro centrale degli aiuti "de minimis" deve essere accessibile tramite un sito web senza restrizioni, come la registrazione preliminare dell'utente. In alternativa gli Stati membri possono fornire informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato inserendole in un registro a livello dell'Unione, se tale registro è reso disponibile. Gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 6 nel registro centrale a livello nazionale o dell'Unione su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. I paragrafi da 1 a 3 cessano di applicarsi a uno Stato membro dal momento in cui le informazioni del registro nazionale o, in alternativa, del registro centrale dell'Unione coprono un periodo di 3 esercizi finanziari per tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tale Stato membro.

5. Lo Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
6. Gli Stati membri pubblicano le seguenti informazioni nel registro centrale degli aiuti "de minimis" a livello dell'Unione o a livello nazionale:
 - (a) l'identificazione del beneficiario, che comprende il nome del beneficiario e il suo identificativo (numero di identificazione e tipo di identificazione);
 - (b) l'importo dell'aiuto;
 - (c) la data di concessione dell'aiuto;
 - (d) l'autorità che concede l'aiuto;
 - (e) lo strumento di aiuto;
 - (f) il settore interessato dalla compensazione sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
7. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi.
8. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi o entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti "de minimis".

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti "de minimis" per la prestazione di servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore se tali aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale che non soddisfano tali condizioni sono esaminati in base alle decisioni, alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.
2. Gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 25 aprile 2012 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni del regolamento (UE) n. 360/2012 sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFEU.
3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento o se il regolamento è modificato, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a ogni regime di aiuti "de minimis" che soddisfi le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

La presidente
Ursula von der Leyen